



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"REGINA MARGHERITA - LEONARDO DA VINCI"
Piazza Solimena, 5 - 83100 (AV) C.M. (AVIC869008)
Tel. 0825200637 fax 0825 / 36941 - ✉: avic869008@istruzione.it- C.F. 80005890647
PEC: avic869008@pecistruzione.it- sito:www.icreginamargheritaldavinci.edu.it

Atti/sito web

Integrazione al PTOF 2022/2025

Sezione documento di valutazione

Oggetto: Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022

L' Ordinanza Ministeriale n.64 del 14.03.2022 definisce le modalità di espletamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Ai fini della presente ordinanza si applicano :

- Testo Unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- Dlgs 62/2017: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
- DM 741/2017: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741;
- DM 742/2017: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742;
- DPR 263/2012: decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263;
- legge 30 dicembre 2021, n. 234

Da Ordinanza Ministeriale n.64 del 14.03.2022:

Articolo 2 (Espletamento dell'esame di Stato)

In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. 2.

Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

Ai fini del Calcolo del bonus -Esami del I ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 O.M. n. 64 del 14.03.2022- da delibera relativa al p. 7 del Collegio dei Docenti del 13 maggio 2022, si riporta:

Criteria per l'attribuzione del voto di ammissione:

Media ponderata finale dei tre anni più eventuale attribuzione di un bonus.

La media ponderata del triennio viene calcolata tenendo conto del peso delle valutazioni degli anni scolastici:

- Classe prima: 25% della media finale
- Classe seconda: 25% della media finale
- Classe terza: 50% della media finale

Per l'attribuzione del bonus, viene adottata la tabella allegata. Il bonus può raggiungere un massimo di 0.50 punti decimali.

Criteri/descrittori per la valutazione del triennio per l'attribuzione del bonus aggiuntivo	Punteggio
Partecipazione a progetti extracurricolari.	0,10*
Partecipazione a progetti curricolari.	0,10
Il comportamento corretto, l'interesse nelle attività curricolari, l'assiduità nella frequenza e la progressiva maturazione personale (valutazione di un percorso di miglioramento)	0,10

* La partecipazione ad ogni singolo progetto extracurricolare verrà valutata 0,10.

Il voto di ammissione va espresso in decimi con eventuale arrotondamento all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 solo dopo l'attribuzione del bonus.

Espletamento delle prove d'esame:

Come previsto dall'OM 64 del 14.03.2022, l'esame conclusivo del I ciclo di istruzione prevede due prove scritte: una di italiano e una relativa alle competenze logico-matematiche ed un colloquio pluridisciplinare dove saranno accertate anche le competenze relative alla lingua inglese, alla seconda lingua comunitaria e all'insegnamento dell'Educazione civica.

Per essere ammessi all'esame basterà aver frequentato almeno i 3/4 del monte ore annuale. Si può essere ammessi con alcune insufficienze. Non sarà un requisito d'ammissione la partecipazione alle prove Invalsi.

Attribuzione voto finale

L'articolo 3 dell'ordinanza ministeriale rinvia all'articolo 13 del DM n. 741/2017, ai fini dell'attribuzione del voto finale. Il voto finale:

- è proposto dalla sottocommissione (ossia il consiglio della classe terza interessata);
- è deliberato dalla commissione (composta da tutti i docenti delle classi terze e dal presidente, ossia il dirigente scolastico ovvero un suo delegato);
- scaturisce dalla media tra: voto di ammissione (espresso in decimi senza frazioni decimali, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe) e media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

Ai fini della definizione del voto finale o meglio della proposta di voto la sottocommissione procede dapprima al calcolo della media delle singole prove scritte e del colloquio, media senza arrotondamenti all'unità superiore o inferiore; e, successivamente al calcolo della media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, con eventuale arrotondamento all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.

L'esame è superato dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sei decimi.

Attribuzione della lode

Il voto finale può essere accompagnato dall'attribuzione della lode. A tal fine, si tiene conto delle valutazioni conseguite dall'alunno nel percorso scolastico del triennio e dagli esiti delle prove d'esame. La lode è attribuita con deliberazione all'unanimità della commissione su proposta della sottocommissione.

Ad integrazione, si riporta stralcio dell'**O.M. 4 giugno 2022, n. 156** che definisce specifiche misure sulla valutazione finale degli apprendimenti per l'anno scolastico 2021/2022 degli alunni e studenti ucraini iscritti nelle classi del primo e del secondo ciclo di istruzione a partire dal 24 febbraio 2022 a seguito della guerra in Ucraina, nonché sul loro esonero dalla partecipazione agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, in deroga alla normativa vigente in tema di valutazione degli apprendimenti e di svolgimento degli esami di Stato.

art. 4 dell'**O. M. 4 giugno 2022, n. 156**

Esonero dalla partecipazione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

1. In deroga all'articolo 6 del Decreto legislativo e al Decreto esami primo ciclo, il consiglio di classe delibera l'esonero dalla partecipazione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per gli studenti ucraini di cui all'articolo 1, comma 1, frequentanti la classe terza della scuola secondaria di primo grado che non siano in grado di sostenere le prove di cui all'ordinanza n. 64 del 2022 in considerazione del livello delle abilità linguistiche ricettive e produttive scritte e orali nella lingua italiana ovvero del mancato raggiungimento delle competenze disciplinari previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.
2. Per gli alunni di cui al comma 1 l'esame di Stato è sostituito dalla valutazione finale da parte del consiglio di classe effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 2.
3. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe rilascia un attestato di credito formativo che costituisce titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale e che assolve agli obblighi di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76.
4. L'attestato di cui al comma 3 costituisce, comunque, titolo per l'eventuale iscrizione, su richiesta, per l'anno scolastico 2022/2023 alla classe terza della scuola secondaria di primo grado.